

110. POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL 13 APRILE 1379, REDATTA IN PISA, ASSICURATORE LA COMP. DI LODOVICO E BARTOLOMEO DEL VOGLIA A FAVORE DI BALDO RIDOLFI. È questo il più antico esemplare, fino ad oggi reperito, di polizza per scritta privata ed anche il più antico saggio di contratto scoperto¹.

Secondo la pratica che si affermerà, essa è stata compilata dal sensale ed a chiusura contiene la sottoscrizione dell'assicuratore.

Pur nella estrema concisione dell'atto, vi sono contemplati tutti gli elementi essenziali dell'operazione che, mano a mano diffondendosi nelle altre città, ritroveremo in tutte le polizze del genere, di mare e di terra, sino a raggiungere quella del *Lloyd* del 1779.

L'assicurato ha indicato, in calce, che la merce è andata perduta per rapina, notificando ciò agli assicuratori.

Al nome di Dio, amen. A dì 13 d'aprile 1380, al corso di Pisa.

Lodovicho e Bartolomeo del Vogl(i)a, il dì detto e anno di sopra iscritto, feciono sicurtà e asicurarono a Baldo Ridolfi da Firenze, che abita im Pisa, da Porto Pisano, o vero da Livorno, insino a Marsigla. E fanno la sicurtà i detti asicuratori per f. 222, sopra balle sei di mercie grosse, che sono di n° .I. insino in numero di .VI. e vanno, le dette sei balle, i' nome e segno di Lodovicho e Bartolomeo del Vogla detti; e sono charichate e vanno, le dette chose, in su la ghalea di Guiglelmo di Vitale da Agua Morta; e stimò Baldo, le dette balle sei, f. 222, sì che di tutto chorono lo rischio gl'asicuratori; e le dette chose si debono consegnare in Marsigla agli osti, che si chiamano Giovanni Istorioni², che quando l'ha avute ne facci la volontà di Franciescho di Marcho da Prato, che dimora in Vignione. E cominciano, gl'asicuratori, a chorere ogni rischio dal dì che lla detta ghalea partirà di Porto Pisano, o vero da Livorno, o fosse partita o partirà, insino a tanto che le dette robe sieno ischariche i' Marsigla, in terra, a lo scharichatoio usato.

Chorono, i detti asicuratori, ogni rischio e pericolo da' detti luoghi insino ne' detti luoghi, e sopra la detta roba, e in su detto navilo e per detta istima. E in detto nome e segno chorono, i detti asicuratori, per f. 222 d'oro, ogni rischio e pericolo e fortuna di Dio e di mare e di giente, e d'ogni chaso e disastro e fortuna che potesse intervenire per niuno modo o chagione. Tutti i pericholi, rischi e fortuna portano che e' chorono gl'asicuratori detti, sopra di loro, insino a tanto che la detta roba una volta sia ischaricha in terra a Marsigla, chome detto è, allo ischarichatoio usato e consegnati a' detti osti.

E se niuno disastro intervenisse delle dette chose — che Dio le guardi! —, i detti asicuratori sono tenuti e promissono e obrigaronsi di dare e paghare, se 'l disastro intervenisse, al detto Baldo Ridolfi, o vero a suo procuratore, o vero a' suoi fattori, o vero in altri a chui Baldo il volesse comettere, com'è detto, quella quantità di danari di che asicurano, chon efetto e senza niuna eciezione opporre o fare opporre per niuno modo o chagione, dal dì che fia lor notificato il disastro a mesi, a' detti asicuratori, a mesi due prossimi che seguiranno. E sia licito a Baldo, o altri per lui, potere fare il detto notificamento loro in persona o vero a llor fondacho o bancho, o vero a llor chase. E i detti danari possa Baldo, o altri per lui, domandare in Pisa, e in ogni parte ove volesse chonvenire o domandare i detti danari, salvo che Baldo, o altri per lui, non possa domandare niuno vantaggio di cambio di moneta, se altrove che in Pisa s'avesse a ffare il paghamento. E per lo ditto rischio ebbono i detti asicuratori da Baldo, chontanti, f. tre d'oro per 100.

E dette balle sono, come di sopra dicie, balle sei. Di n° 1 valgono f. 64; di n° 2 e 3 vaglono f. 5[2], ogniuna f. 26; di n° 4 e 5, f. 40 l'una; e di n° 6 vale [f. 26]³.

¹) A Genova, a parte il fatto che il contratto di assicurazione era stipulato dal notaio (il più antico esemplare è del 1342), esso veniva camuffato sotto le spoglie, dapprima, di una operazione di mutuo, e, in seguito, in quelle di una compravendita a termine: e così, ancora per gran parte del sec. XV. In ogni caso, non veniva mai indicato il premio.

²) Questo Giovanni Storioni, fiorentino, era un corrispondente dell'azienda Datini di Avignone, che allora era l'unica impresa appartenente a questo operatore.

³) Termina qui il r.; la trascrizione e la riproduz. in foto continuano. Le ultime parole sono illeggibili, perchè la carta si deteriora sempre più: fortunatamente ne feci la trascrizione 15 anni fa, quando essa era in migliori condizioni.

E se divenisse che gl'assicuratori, per disastro che intervenisse, avessero a ricoperare o righattare la detta roba, sia lor licito poterla dare e rendere e consegnarla sana e salva nel detto luogho, dal dì che sia intervenuto il disastro a mesi tre prossimi che seguiranno.

E per più chiarezza delle dette cose, i detti assicuratori si sottoscrissero in questa iscritta, di lor propria mano, alle dette cose esser tenuti e obrighati e paghare, se 'l disastro intervenisse, al detto Baldo, o a altri per lui nominati, chon efetto e senza niuna eciezione opporre o ffare oppore per niuno modo i detti danari di che t'assicurano, sì come è iscritto in questa iscritta di mano di me, Boninsegna di messer Rinuccio, sensale e mezano delle dette cose: nostro Signore Iddio chonducha le robe e 'l navilo a salvamento.

Noi, Lodovicho e Bartolomeo del Vogla, siamo chontenti della detta sigurtà, per f. dugentoventidue d'oro, per lo modo scritto di sopra, per mano del detto Boninsengna; e per più chiararessa avemo scritto qui di nostra propria mano.

Notifichogli il disastro di 3 balle prese, a dì 10 di magio 1379¹.

¹) Prato, AS, D, n. 1158, n. 1. Questo doc., che io comunicai al mio assistente C. DAVEGGIA, il quale l'ha pubblicato nell'artic.: *Il primo contratto dell'assicurazione toscana*, in «Diritto e pratica nell'assicurazione», a. 1967, pp. 566-577, è stato da me ripubblic. in: *Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia*, cit., pp. 27-28. Nell'Arch. Datini si trovano 3 filze di polizze di assicurazione, che rappresentano le testimonianze più eloquenti su questo istituto e di gran lunga più remote: nelle collezioni medicee l'esemplare più antico è del 1403; in quelle di Venezia è del 1419 (la sorte mi è stata propizia, giacchè, durante le ricerche per il vol. cit., ho trovato alcuni complessi di polizze veneziane che permettono di studiare esaurientemente l'operazione stessa anche a Venezia); quanto a Genova, ho già detto, le assicurazioni per scritta privata, per *apodixia*, risalgono al 1459: cfr. J. HEERS, *Le Livre de Comptes de Giovanni Piccamiglio homme d'affaires Génois, 1456-1459*, cit., pp. 339-341 (una di esse è stata pubblicata anche da me, nell'*op. cit.*, pp. 40-41). Le polizze datiniane sono riunite a seconda delle 3 sedi di loro stipulazione: filza n. 1158, Pisa, con 151 polizze, comprese fra il 13 aprile 1379 e il 15 marzo 1402 (in più, 13 documenti particolari, alcuni dei quali davvero notevoli); n. 1159, Firenze, con 134 polizze, dal 22 luglio 1385 al 6 novembre 1401 (in più, 19 atti particolari); n. 1160, Genova, con 78 polizze, le cui date vanno dal 3 agosto 1390 al 2 settembre 1401 (in più, 7 atti particolari). Tutte queste polizze presentano la Comp. Datini del luogo (oppure il direttore e consocio di essa) nella posizione di assicurato, tranne quella adesso riprodotta, che, seppure anteriore all'apertura del fondaco pisano (avvenuta il 28 gennaio 1383), è rientrata nelle collezioni Datini, perchè la merce era destinata al D., allora nell'unica sede di Avignone; e la seconda, dello stesso gruppo pisano, che annovera per assicurato la Comp. di Domenico d'Andrea, la quale è confluita nel medesimo gruppo, giacchè tale azienda aveva dato il principale alimento creditizio alla istituenda società datiniana. Mentre i primi due gruppi sono uniformi, nel senso che il contratto ha ormai assunto una configurazione stabile, nell'ultimo vi è un grande assortimento, dovuto alla prevalenza di volontà delle parti: i genovesi riuscirono talvolta ad imporre le loro consuetudini, di camuffare l'atto e di impiegare la lingua latina (il che faceva, naturalmente, il sensale); mentre i fiorentini di tanto in tanto potevano fare accettare la scritta privata e del tutto scoperta, ma tacendo il premio. Per particolari, cfr. il mio vol., cit.

Nonne in rebus et in personis...
 potestatem dandi...
 datus est...
 et per...
 quod...
 et alii...
 et per...
 in nunc...
 idcirco...

Non loquens vel de...
 plene...
 hinc...

non... / ad...

112. POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL 5 AGOSTO 1393, REDATTA IN GENOVA, I I COASSICURATORI A FAVORE DELLA COMP. DATINI DI GENOVA. Il formulario simulato degli atti notarili genovesi (nelle sembianze di una compravendita a termine) viene imposto dai genovesi, quando i fiorentini esigono la scritta privata. Ma, avendo avuto modo di accertare che questi particolari contratti sono stipulati da sensali, è da ritenere che almeno da quell'epoca il ricorso alla scritta privata (che a Genova si chiamava *apodixia*) non sia stato raro, per l'opera, appunto, che disimpegnavano tali intermediari.

La nave è quella del provenzale Esteve Miquel, sull'itinerario Arles-Savona-Porto Pisano (di questo navigatore è presentata una lettera con il doc. 25).

Degli I I coassicuratori, 7 sono genovesi e 4 fiorentini.

Mcccclxxxtercio, die quinta augusti.

Noverint universi quod infrascripti, inferius nominati, confessi fuerunt Andree Bonani de Florencia, se a dicto Andrea emisse, habuisse et recepisse tot de suis rebus et mercibus renuntiantes et cetera unde et pro quibus et precio quarum promisserunt et convenerunt dicto Andree, vel eius certo nuncio et procuratori, dare et solvere quantitates pecunie infrascriptas, hinc ad menses tres proxime venturos, et proinde, et ad sic observandum eidem Andree pignori obligaverunt omnia bona sua habita et habenda. Salvo et specialiter reservato, si quedam cocha patronizata per Steffanum Michaelis de Arle, vel alium pro eo, que, causa eundi Portum Pisanum, dicitur recessisse de Arle, causa veniendi Saonam, et de inde Portum Pisanum aplicuerit et steterit in Portu Pisano, per dies quatuor utiles et carigatores, ad salvamentum: quod tunc, et eo casu, presens scriptura sit cassa, irrita et nullius valoris. Et inceptum esse intelligatur huiusmodi rixicum, quando dicta cocha velificaverit de Saona secundum contractus, et si non iverit Saonam, quando dicta cocha excesserit, sive transiverit Saonam, secundum contractus, versus Portum Pisanum et stet et duret, eundo et navigando, stando et onerando et exonerando, usque Portum Pisanum, quocumque et qualitercumque voluerit dictus patronus. Sit etiam cassa presens scriptura, si dictus Andreas cessaverit, anno uno, petere presens debitum, postquam venerit tempus solutionis petende et consequende de predictis renuntiantes, ad cautelam quibuscumque regulis, statutis et decretis Comunis Ianue et Officiorum Mercancie et Gazarie et omni alii juri, quibus contra predicta venire, vel opponere possent de iure, vel de facto. Et ad maiorem cautelam, se subscripserunt et quantitates pecunie pro quibus volunt se obligare et signa eorum aposuerunt hoc acto et sane intellecto, non obstantibus aliquibus supradictis, quod eidem Andree in aliquo non preiudicet si non participat in dicta cocha, etc.

Io, Simone Ghuaschoni, sono chontento alle sopra dette chose, per f. ciento d'oro: e per più chautela ci pongho il mio sengno, cioè: Iddio la salvi.
 Ego, Iullianus Leardus, sum contentus de honibus supradictis, quantum pro florenis centum auri: et ad maiorem cautellam pono meum signum, talle:
 Ego, Carrocus Cigalla, sum contemptus, quantum pro f. 100, sive centum: et ad cautellam pono signum meum, talle:
 Ego, Crestianus Cataneus, de supradictis sum contemptus, per florenos centum, sive per lb. 125: et ad maiorem cautellam pono signum meum, talle:
 Io, Lorenzo di Pazino, sono chontento della detta sicurtà, per f. cento d'oro, nel modo si chontiene qui di sopra: e per più chiazza mi sono sottoscrito di mia mano e chol mio sengno:
 Io, Geri di Lapo, sono contento de la deta sicurtà, per f. cinquanta, nel modo se contiene qui di sopra: e per più chiazza ci pongho il nostro segno: Idio la salvi.
 Ego, Lucanus Cataneus, de supradictis sum contentus, quantum per f. quinquaginta, sive per f. 50: et ad cautellam pono signum meum, talle:
 Ego, Baptista de Dalfinis de Passano, de supra dictis sum contentus, quantum per f. centum, sive f. 100
 Ego, Lodixius de Auria, de predictis sum contentus, quantum per florenos quinquaginta, sive f. 50: ad maiorem cautellam pono signum meum talle:¹
 Ego, Ambrosius Cataneus, quondam domini Ieronimi, de supradictis sum contentus, quantum pro f. centum, sive lb. 125,
 E io, Lorenzo di Cione, sono contento di corere rischio per lo 'nfrascritto modo, sopra la detta nave, per f. ciento d'oro; e per chiazza di ciò sottoscrivo di mia propria mano, di 9 d'aghosto 1393².

¹) Le sottoscrizioni continuano nel t., non riprodotto in fotografia.

²) Prato, AS, D, n. 1160, n. 2. Sul notevole assortimento di questa filza — di cui ho fatto cenno — rinvio ancora alla mia *op. cit.*, pp. 31-33. Un'altra polizza della stessa serie è offerta con il doc. successivo.

114. POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL 13 FEBBRAIO 1423, REDATTA IN VENEZIA, TRE COASSICURATORI A FAVORE DI LORENZO DI ANTONIO DOLFIN. È uno degli esemplari del gruppo di polizze veneziane più remote, da me recentemente reperite fra le « Commissarie » (quella dello stesso assicurato), compilate nella maniera aperta, come incontriamo in ulteriori, numerosi atti delle stesse collane, che pure ho potuto riesumare.

L'ampiezza del rischio è quella normale nell'epoca, che si rinviene anche a Genova, mentre a Firenze — come ho sottolineato — poteva raggiungere dimensioni maggiori.

Dall'aspetto formale, nell'apertura si nota l'espressione « vuol essere assicurato », che ritroviamo nelle polizze ragusee, nonostante che esse subiscano maggiormente l'influenza toscana.

Al nome de Dio, amen. 1422, a dì 13 fevra', in Venexia

Sia manifesto a chi vederà questa schrita, chomo ser Lorenzo Dollfin, fo di miser Antonio, vuol eser assicurado di lb. ... di grossi¹, suxo la nave patron ser Anziollo Davanzo di ser Donado, suxo aver di cassa chargado di soa raxion. La dita segurtà vuol da mar, da ziente, da fuogo et da hognio altro chaxo fortuito salvo che d'avaria di coriedi, dal dì e l'ora che ditta nave parti de Veniexia, fina, chon salvamento, dita nave serà zionta in Achre et deschargado el dito aver di cassa, con salvamento, in tera: in quella fiada, chi averà segurado sia assolto. Et per dita segurtà dà duc. ... per cento², li qual sono guadagnati avanti trato. Possando andar, dita nave, a Modone, Chandia et per tuti altri luogi et schalle uxade del suo viazio. E, se dita nave mutase altro viazio, salvo iusto impedimento, chi averà segurado sia assolto ed abia guadagniato el rixego. E, se chaxo hocoresse, ho fosse hocorsso — che Dio non vogllia! —, ch'el dito aver de chassa perisse, ho fosse perido, ho rezevesse ho avesse rezevudo dano, ho impedimento alguno per li chaxion ditte de sopra, sia tegnudo et debia, chi averà segurado, dar et pagar al dito ser Lorenzo Dollfin, ho a chi per lui fosse, le dite lb. ... di grs., ho quel dano incoresse, per rata mexi 2, da puo' sapudo la novella in Veniexia: che Dio la salvi. Io, Marco Menegi, mezano, ho schrito di mia mano: et però chi vuol assegurar si sotoschiva.

Io, Chabryel da Cha' da Vegla, son contento di asegurar el dito, per modi, condizion dite, di lb. diexe di grs.: e per dita segurtà ho rezevuti, in questo dì 13 fevrer, duc. 2 $\frac{1}{4}$. Che Dio la mandi salva.

Io, Tomado Duodo, son chontento de segurar el sora dito, di lb. diexe de grs.: e per la dita ho rezeuto, hora, duc. 2 $\frac{1}{4}$. Che Dio la salvi.

Io, Ambruoigio da Garbagnan, son contento de asigare el sopra dito, per i modi e condition dite sopra: e per dita caxion ò rezevuto, questo dì 15 fevrer 1422, duc. 2 $\frac{1}{4}$. Che Idio la faza salva, amen³.

¹) La somma assicuranda veniva lasciata in bianco dal sensale, quando predisponeva la polizza: era più che sufficiente la menzione che se ne faceva nelle sottoscrizioni degli assicuratori.

²) Anche per la misura del premio, il sensale (a Venezia detto « mezzano di sicurtà ») attendeva il perfezionamento dell'accordo.

³) Venezia, AS, *Proc. S. M. de Citra*, b. 282, Commiss. Dolfin, ins. II. Anche di questi documenti parlo ampiamente nella mia *op. cit.*

Al nome de dno ihu xpi fons fons...

Quo manifesto ad vobis quod vobis... la nave pater f... de manu de quona... non para d... un saluamento... qual sono guadagnati... pad del suo regno... Mille d'abitanti... d'habiti d'ist... d'p' sia regno... l'iste d'... Jo nunc mecum...

Jo nunc mecum... Jo tomado... Jo d'habiti... Jo d'habiti... Jo d'habiti...

106. CONTRATTO DI NOLEGGIO DELL'8 MARZO 1473, VENEZIA-LECCE-OTRANTO E RITORNO. Questo doc. rientra in uno dei gruppi di testi peculiari del fondo delle *Commissarie* veneziane.

Con estrema chiarezza sono rappresentati tutti gli elementi dell'operazione, relativamente al viaggio di andata (recando ferro e vetri) e per quello di ritorno, prendendo a bordo l'olio pugliese.

Sono indicate le *stallie* e, per entrambe le tappe di Lecce e di Otranto, i termini specifici del carico, « di fermo » e « di rispetto ».

È richiamata una consuetudine propria del « viaggio di Puglia » in merito alle misure ed alle condizioni delle botti da olio.

Ihesus, Maria. Mccccclxxij, a di 8 marzo.

Al nome de Dio e della sua Madre Verzene Maria e de bon viazo e sallvamento e guadagno, ser Allvuixe Baxeio, fo de miser Francesco, nolliza la bona nave, patron ser Zuan de Belli, per el viazo di Puia, con i pati sottoscriti. E prima promete, ditto patron, dar ditto nave ben conza e armada e choreada, secondo i ordeni de Veniexia; e die partir di Veniexia per di 15 de questo prexente mexe, salvo iusto he impedimento. E, partito di Veniexia, die andar a dretura a Leze, nel qual luogo ditto patron die star zorni hoto chargadori, non metendo el di del zonzer, né del partire. E lli, a Leze, à llevar tuto quello i serà dato per el chomeso del ditto nollizador. He, spazado da Leze, die andar a Otranto, nel qual luogo ditto patron die star zorni hoto chargadori, non metendo el di del zonzer, né del partire; e lli, à levar tuto lo resto darà el chomeso del ditto nollizador, fina alla suma serà hobligato a chargare: e, dipoi spazato, die venire a dretura a Veniexia. Dechiando ch'el ditto nollizador hè hobligato de dar e fare chargare, si a Leze, chome a Otranto, botti otanta di hoglio de fermo e botti otanta di rispetto; el qual rispetto, per el chomeso del ditto nollizador, lli die risponder in termene di zorni quatro, da poi che ditto nave serà zonta a Leze. Dechiando ch'el ditto patron die tuore boti sesanta del ditto nollizador; le qual boti 60, chome eziandio delle boti i darà el patron di tuto, el ditto patron serà tenuto a farlle conzare e a darlle ben conze e stagne. E di quelle darà el patron, sia daglii chiari di lle mexure consuete per el viazo di Puia. Esendo tenuto, dalle boti 60 darà el nollizador, darlli tutte lle alltre boti per la suma vorà chargare ditto nollizador. Esendo ditto nollizador obligato a pagare di nollo: grs. 28, di quelle boti darà el patron; e di quelle darà el nollizador a pagare grs. 25. E tuto se intendi neto di 'varia. Lli qual nollizador se averà a pagare da poi serà discharga la nave con sallvamento a Veniexia, a mexi sie. Apreso, ditto patron promete a portare de qui fina a Leze, hover Otranto, tavolle hotozento he mier 24 di fero, he chase do' de veri: e tuto senza nollo, né spexa alguna. E simel, se la nave porà portare plliù, ditto patron serà tenuto a portare tante plliù tavolle; esendo obligato, ditto patron, che né llui, né alltri e sia chui se voglii, non porterà tavolle sopra de ditto nave: e, portandosi, sia tuto del ditto nollizador. E di quelle el patron i ne averà a fare conto. He chusi promete una e l'altra parte di atender e oservare, soto pena de' dani e interessi a chui conttrafarà: che priego Idio mandi a bon sallvamento e vadagno. E per chianza zaschaduno sottoscrierà di suo mano esere contento a tuto quanto hè scritto di sopra.

Io, Alvixe Baxeio, son contento: e chuxi prometo de atendere, oservare a quanto soprascritto, che priego Idio doni bon viazo e quadagno.

Io, Zuane di Belli, sono chontentto quanto à soprascritto¹.

¹) Venezia, AS, *Proc. S. M. Misti*, b. 116, *Commiss. Baseggio*, ins. IX. Nel t., l'annotazione: « nollizado de la nave padrone Zuan de Belli, per el viazo de Puia ».

